

## **Parere n. 24 del 27/09/2007**

**PREC370/07**

**Oggetto:** istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla impresa Previterra Filippo e dalla Medielettra s.a.s. - realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica con gestione a telecontrollo presso la scuola materna "Valeria" di piazza Filippo Sgarlata. S.A. Comune di Termini Imerese.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

### **Considerato in fatto**

In data 25 luglio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa Previterra Filippo - impresa artigiana - contesta l'esclusione dalla gara in esame per non aver dimostrato il possesso dell'abilitazione di cui alla legge n. 46/90, articolo, 1, comma 1, lettere a) e b), come richiesto dall'articolo 12 del bando di gara.

In particolare, l'appalto in esame, di importo inferiore a 150.000 euro, nell'indicare che le lavorazioni dedotte in appalto rientrano nella categoria OG9, poneva come condizioni minime di partecipazione:

- in caso di concorrente attestato SOA, il possesso di attestazione di qualificazione relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo relativi al lavoro oggetto dell'appalto, nonché abilitazione di cui alla legge n. 46/90;
- in caso di concorrente non in possesso di attestato SOA, qualora impresa artigiana, l'iscrizione da almeno due anni all'albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. per categoria analoga o simile alla OG9 e abilitazione di cui alla legge n. 46/90.

A parere dell'istante, in possesso della certificazione SOA, categorie OG1, OG3 e OS24, nonché iscritto all'albo delle imprese artigiane per attività analoga e/o simile alla categoria richiesta dal bando di gara (messa in opera di impianti esterni di illuminazione), le lavorazioni per le quali è richiesta l'abilitazione di cui alla legge n. 46/90 possono essere subappaltate, in quanto rientrano nel limite del 30 per cento dell'importo dell'appalto.

Inoltre, prosegue l'istante, il requisito in questione attiene all'esecuzione dell'appalto e l'appaltatore, per adempiere a quanto prescritto dalla citata normativa, può nominare un direttore tecnico abilitato.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha innanzitutto rappresentato che alla gara hanno partecipato n. 70 imprese, delle quali solo 7 non erano in possesso in possesso della richiesta abilitazione: per assicurare il rispetto del principio della *par condicio*, la commissione di gara ha proceduto ad escludere dette imprese, carenti del requisito prescritto.

In data 27 settembre 2007 si è tenuta una audizione, alla quale la S.A. ha ritenuto di non partecipare.

In data 17 luglio 2007 è pervenuta una ulteriore istanza, formulata dall'impresa Medielettra s.a.s., concorrente alla gara in esame, anch'essa esclusa per mancata dimostrazione del possesso dell'abilitazione di cui alla legge 46/90.

Detta impresa contesta l'esclusione in quanto è in possesso di qualificazione SOA per le categorie OG10, OG11, OS5 e OS19, in relazione alle quali l'Autorità ha ritenuto che il possesso di detta qualificazione ha di per se stessa valenza abilitativa per l'esercizio delle attività impiantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 46/90.

Le istanze vengono riunite per identità del motivo del contendere.

### **Ritenuto in diritto**

L'Autorità ha avuto modo di chiarire che l'abilitazione di cui alla legge 46/90 costituisce un requisito indispensabile per l'esecuzione delle lavorazioni attinenti agli impianti di cui alla elencazione contenuta nell'articolo 1 della Legge 46/90. L'Autorità ha altresì chiarito che, relativamente agli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, detto specifico requisito assume particolare rilevanza in quanto, laddove l'impresa esecutrice sia priva della citata abilitazione, le relative

lavorazioni incidono sulla quota massima subappaltabile (30%) con il conseguente rischio dell'insorgere di difficoltà nel caso in cui, al superamento di detta quota, l'aggiudicatario non sia in possesso della specifica particolare qualificazione.

Con deliberazione n. 269/2003 sono state dettati i seguenti indirizzi:

- il possesso dell'abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1 della Legge 46/90;
- il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti;
- il possesso di attestazione SOA in una delle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 abilita le imprese allo svolgimento delle attività connesse alla esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1 della Legge 46/90.

Nel caso in esame, relativamente all'impresa Previtiera Filippo, la Commissione di gara non ha tenuto conto che detto concorrente ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le lavorazioni di cui alla legge n. 46/90. Inoltre, poiché l'abilitazione di cui alla legge n. 46/90 è, come sopra chiarito, requisito di esecuzione, il concorrente, eventualmente aggiudicatario, può dotarsi di un direttore tecnico abilitato.

Relativamente all'impresa Medielettra s.a.s., il possesso di certificazione SOA nelle categorie OG10, OG11, OS5 e OS19 lo abilita all'esercizio delle attività disciplinate dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 46/90.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione delle imprese Previtiera Filippo e Medielettra s.a.s. dall'appalto in esame non è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore: Piero Calandra

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2007